



**Centro Provinciale Istruzione Adulti
CPIA PALERMO 2**

Codice fiscale: 96024800821 Codice meccanografico: PAMM15600Q
Sede amministrativa: Padiglione Balsamo - Salita San Girolamo, snc - 90018 Termini Imerese
Tel. 0918114042
p.e.o.: pamm15600q@istruzione.it - p.e.c.: pamm15600q@pec.istruzione.it
www.cpiapalermo2.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

**Triennio 2022-2024 - parte normativa
ed a.s. 2022/23 - parte economica**

Il giorno 7 del mese di Dicembre dell'anno 2022, alle ore 10,00, presso l'Ufficio di Presidenza del CPIA Palermo 2 in sede di contrattazione decentrata a livello di singola istituzione scolastica, ai sensi del CCNL Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018, si sono riunite le parti costituite dalla Delegazione di parte pubblica rappresentata dal D.S. e dalla delegazione sindacale con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, come di seguito indicato.

Sono presenti per la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo d'istituto:

- a) per la parte pubblica il D.S. *pro tempore* Prof. Fabio Pipitò.
- b) per la RSU d'Istituto i Sigg.:
 - Nicolò Davì (ANIEF)
 - Fabrizio Torre (CISL Scuola)
- c) per le OO.SS. rappresentative e firmatarie del CCNL vigente:
 - FLC CGIL, Prof. Vincenzo Città, Terminale Associativo
 - CISL assente
 - UIL assente
 - SNALS assente
 - GILDA-UNAMS assente

**TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il D.S. *pro tempore* dell'Istituto, Prof. Fabio Pipitò, e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale per la parte normativa (2022-2024) ed annuale per la parte economica (a.s. 2022/23) e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art. 22, comma 4, lettera C), del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro quindici giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO II RELAZIONI SINDACALI CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - bacheca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico, compatibilmente con le caratteristiche degli ambienti messi a disposizione del CPIA, assicura la predisposizione per ogni S.A./P.E. dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale sindacale e/o inerente l'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa. In ogni caso, la bacheca sindacale è garantita:
 - nella sede centrale;
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola (con accesso riservato alla RSU);
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Art. 4 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali retribuiti (34 ore calcolate in base al numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato pari a 80 unità, di cui 61 Docenti e 19 ATA), nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di almeno un giorno prima dell'utilizzo.
3. I Dirigenti Sindacali possono, altresì, fruire di ulteriori permessi sindacali retribuiti il cui computo orario è posto in capo alle OO.SS. territoriali rappresentative di appartenenza che ne danno comunicazione al D.S. con preavviso di 5 giorni.
4. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 5 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali *ad personam*, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati nella bacheca sindacale. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet (eventualmente, indicare la localizzazione del pc) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 6 - Trasparenza amministrativa – informazione

1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.

Art. 8 - Assemblee sindacali

1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore quando si svolge a livello di singola istituzione Scolastica. Per le Assemblee Sindacali territoriali, si fa riferimento al C.I.R. vigente.
3. Nel caso di recrudescenza epidemiologica, le assemblee sindacali possono essere svolte solo con modalità a distanza.

Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali

1. La convocazione dell'assemblea contenente la durata, la sede e l'ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a tre.
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere.
5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all'assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno tre giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.

Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali

1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
 - a. **se le lezioni sono sospese in tutte le classi**, i Collaboratori Scolastici possono aderire, garantendo la presenza di un solo Collaboratore Scolastico per attività di supporto, vigilanza e pulizia agli Uffici Amministrativi, in caso di mancata adesione del personale Amministrativo della sede;
 - b. **se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio di un assistente amministrativo in sede e di almeno un collaboratore scolastico in sede e di un collaboratore in ciascuno degli altri plessi.

4. Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c));
 - b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b));
 - c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b)).
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

Art. 12 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:

L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto, ivi comprese di quelle relative all'art.1, comma 126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione (L.160/2020). Nel caso in cui il tavolo negoziale decida concordemente di mantenere una quota di risorse destinata alla valorizzazione del personale docente, la contrattazione dovrà anche individuare i relativi criteri destinati esclusivamente al personale docente;

I criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la quota delle risorse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale); - I criteri generali

per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (BONUS docenti);

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90;

I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;

I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione). Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 ed in particolare all'art.3, comma 3;

I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno cinque giorni.
3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.
4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
5. Il testo definitivo dell'ipotesi di accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione Scolastica entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del Contratto Integrativo, in assenza di rilievi da parte dell'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 7, c. 8 del CCNL 2016-2018. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 13 - Materie oggetto di confronto (ART. 22, c.8 CCNL 2018)

1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, (nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, anche con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità a distanza con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF;

I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l'assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;

I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar modo, dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità a distanza e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di *burn-out*).

2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.

3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità on line può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

Art. 14 - Materie oggetto di informazione (ART. 22, c.9 CCNL 2018)

1. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.

2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata il più rapidamente possibile.

CAPO III La comunità educante

Art. 15 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D. Lgs.297/94.
3. Ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ipotesi di CCNI sulla DDI nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza gli impegni dei docenti restano quelli afferenti al piano delle attività deliberato al collegio dei docenti

CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA

Art.16 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. Ai sensi dell'art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 "All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017".

Art. 17 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/ europee) e consultazioni referendarie

1. Nel caso in cui singoli plessi del punto di erogazione siano sede di elezioni e/o consultazioni referendarie, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:
 - cambio sede di servizio, su indicazione del DSGA;
 - utilizzo giorni di ferie/recupero;

2. Nel caso in cui siano sospese tutte le attività del punto di erogazione per cause di forza maggiore (ad eccezione dei casi di cui al precedente comma) nessun lavoratore è tenuto a prestare servizio.

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 18 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 19 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;

5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.
6. assicurare ai lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, anche nel caso in cui non sia prevista la nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ferma restando la possibilità di nomina del medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, il Dirigente Scolastico potrà attivare la sorveglianza sanitaria presso gli Enti competenti alternativi: INAIL, Aziende Sanitarie Locali, dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università (nota 1585 Ministero Istruzione dell'11 settembre 2020);
7. esporre presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (DPCM 3 novembre, art.5, comma 1, lettera d);
8. mettere a disposizione dei lavoratori, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
9. rispettare tutte le misure indicate nel "Protocollo per la sicurezza nelle scuole" Ministero dell'Istruzione e OO.SS. sottoscritto il 6 agosto 2020 ed eventuali successivi aggiornamenti
10. garantire che la prestazione di lavoro in modalità DDI sia svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008
11. assicurarsi che siano state predisposte e vengano scrupolosamente osservate da tutto il personale presente in istituto le misure di prevenzione e protezione disposte dall'autorità sanitaria;
12. limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza.

Art. 20 – Servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione, all'antincendio e all'emergenza covid. Il Dirigente Scolastico predispone il

Servizio di prevenzione e protezione, individuando a tal fine gli incaricati. Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

2. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

3. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi per attività legate al Coordinamento Amministrativo della Sicurezza. (per ciò può avvalersi della collaborazione della RSU).

Art. 21 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve essere in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento della sua attività.

Per l'a.s. 2022/23 il Responsabile SPP è l'Ing. Vincenza Randazzo.

Art. 22- Sorveglianza sanitaria – Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Art. 23 - Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Dirigente scolastico procede, con il coinvolgimento del relativo responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, ad integrare il documento di valutazione rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con le misure necessarie al contenimento dell'epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 agosto 2020 e secondo le indicazioni di eventuali successivi aggiornamenti.

Art. 24 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

1. Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:
 - il dvr e il piano dell'emergenza;
 - l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
3. Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.
4. Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 25 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni. L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.L. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.

Art. 26 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
6. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art.36, 37 del D. Lgs. 81/08;
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 - a) le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - b) le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - c) la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - d) le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
8. Relativamente alla designazione dell'RLS, la RSU lo ha individuato nella persona del Sig. Nicolò Davì. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
9. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 27 Referente Covid

La normativa vigente, adeguandosi agli sviluppi attuali dei dati sulla diffusione epidemiologica del SARS CoV 2, non prevede più l'individuazione di referenti Covid. Pur tuttavia, nel presente contratto, si prevede l'affidamento di tale incarico ai Coordinatori delle S.A./P.E. ed ai due Collaboratori del DS, rispettivamente per l'esercizio della vigilanza e per il Coordinamento Amministrativo, nel caso di accensione di focolai e per l'applicazione delle indicazioni fornite dal Ministero e/o da altri soggetti preposti alla prevenzione della diffusione del COVID-19 da fornire al personale e all'utenza.

CAPO II I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90

Art. 28 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero

1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero **può** fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte.
2. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell'allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000. Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche situazioni quali:

Attività	Contingenti di personale	Servizi essenziali
Scrutini e valutazioni	Nr.1 Assistente Amm.vo Nr.1 Collaboratori Scolastici	Attività di natura amministrativa Apertura e chiusura Istituto, vigilanza
Esami di Stato	Nr.1 Assistenti Amm.vi Nr.1 Collaboratori Scolastici	Attività di natura amministrativa Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani
Pagamento degli Stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato	Dsga Nr.1 Assistenti Amm.vi Nr.1 Collaboratori Scolastici	Responsabile del servizio Attività amministrative Attività connesse

CAPO III Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 29 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. finanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - b. finanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
 - c. finanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d. risorse per le aree a rischio (in attesa di comunicazione dal ministero);
 - e. valorizzazione personale scolastico (ex art.1 comma 126 Legge 107/15, confluiti, per disposizione della L.160/2019, nel FIS);
 - f. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
 - g. eventuali residui/economie anni scolastici precedenti

Art. 30 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse per l'anno scolastico 2022/23 comunicate dal **M.I. con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 - anno scolastico 2022/2023** sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:
 - 7 sedi associate;
 - 61 unità di personale docente in organico di diritto;
 - 19 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.

Art. 31 - FUNZIONI STRUMENTALI

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la ripartizione di cui al Prospetto relativo alle funzioni strumentali, entro il "Quadro economico della contrattazione" in calce al presente contratto.

Art. 32 - Incarichi specifici personale ATA

I compiti del personale ATA sono costituiti (art. 47 sequenza contrattuale 29/11/2007):

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all'Area A saranno finalizzati

all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo il Prospetto relativo agli incarichi specifici del personale ATA, entro il "Quadro economico della contrattazione" in calce al presente contratto.

Art. 33 - Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto

Le risorse del FIS (€ 74.076,79), tolte l'indennità di direzione del DSGA (€ 3.120) e di sostituzione del DSGA (€ 172,65) ed il fondo di riserva (5% del FIS comprensivo delle economie, € 3.539,20), pari, dunque, ad € 67.244,94 oggetto di contrattazione integrativa, vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extra-curricolari previste dal PTOF, secondo il relativo Prospetto entro il "Quadro economico della contrattazione" in calce al presente contratto.

Le risorse del FIS sono riconosciute al personale docente e ATA sulla base del Piano delle Attività e dei progetti finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Per l'a.s. 2022/23, il FIS da contrattare (€ 67.244,94) viene suddiviso con quota del 70% per il personale docente (€ 47.071,46) e quota del 30% per il personale ATA (€ 20.173,48), quest'ultimo a sua volta suddiviso in quota proporzionale al numero degli addetti per ciascun profilo professionale Amministrativo (7 unità) e Ausiliario (12 unità, di cui due in part-time)

Per l'anno scolastico 2022/23, le economie degli anni precedenti confluiscono nel FIS come da "Quadro economico della contrattazione" in calce al presente contratto

1. Le attività aggiuntive da retribuire sono quelle di cui ai precedenti articoli e come definite nel "Quadro economico della contrattazione" in calce al presente contratto relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione al PTOF, secondo la deliberazione del Consiglio di Istituto, dopo la relativa acquisizione delle delibere del Collegio dei Docenti.

2. Fatta salva una quota pari a €. 3.534,68 da destinare a fondo riserva e ad €. 3.383,10 quale accantonamento indennità di direzione al DSGA e sostituzione DSGA, si prende atto degli stanziamenti e finalizzazioni disposti dal Consiglio di Istituto per retribuire le tutte le altre attività previste dal CCNL/Scuola.

3. Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, art. 7, c. 5, ogni trattamento accessorio verrà liquidato a seguito della verifica e valutazione sulla prestazione effettivamente resa.
4. Nel caso in cui, nel corso d'anno, si rendessero disponibili maggiori risorse grazie alla sottoscrizione di nuovi accordi contrattuali, si procederà ad un aggiornamento degli stanziamenti e finalizzazioni; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano delle Attività.
5. Ai fini della quantificazione dei compensi vengono individuati i seguenti criteri di complessità delle sedi di servizio:

- numero degli iscritti:

- Fino a 40 iscritti
- Da 41 a 80 iscritti
- Da 81 a 150 iscritti
- Oltre i 150 iscritti.

- numero corsi attivati:

- fino a 2 corsi
- da 3 a 5 corsi
- oltre i 5 corsi.

- numero personale per S.A./P.E.:

- fino 6
- da 7 a 10
- oltre 10.

Art. 34 – Attività aggiuntive e prestazioni del Personale Docente:

I compensi orari definiti sono quelli relativi alla tabella 5 del CCNL Scuola del 29/11/2007.

Le ore previste a titolo di attività di insegnamento ed attività di non insegnamento, sono riportate entro il relativo Prospetto di cui al “Quadro economico della contrattazione” in calce al presente contratto.

Le attività aggiuntive del personale docente vengono così individuate

- Funzioni strumentali;
- incarichi organizzativo-gestionali;
- Progetti didattico-educativi;
- ore eccedenti;
- progetti per le aree a rischio

Art. 35 – Attività aggiuntive e prestazioni del personale ATA

Le risorse disponibili per il personale ATA saranno utilizzate per:

a) prestazioni aggiuntive consistenti in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo (estensive), nonché per tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (intensive) oltre il normale carico di lavoro; ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Circolo/Istituto nell'ambito del PTOF.

Le prestazioni e le attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, ai fini della liquidazione dei compensi, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, fissate in sede di contrattazione in misura forfetaria.

I compensi orari definiti sono quelli relativi alla tabella 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007.

I relativi compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e al raggiungimento degli obiettivi raggiunti, dopo la verifica effettuata dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Direttore SGA, mediante apposita scheda di verifica sulla valutazione del servizio.

Per le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo finalizzate al supporto dell'attività progettuale della Scuola e all'efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi e ausiliari, in caso di necessità, si autorizzeranno ulteriori ore aggiuntive. Pertanto la quota potenzialmente assegnata ad ogni figura professionale ATA è quella sopra riportata ma la quota oraria potenziale individuale, a fronte di mancata disponibilità alla prestazione di attività aggiuntive, potrà essere utilizzata a compensazione per eventuali sforamenti.

Per disponibilità potenziale si intende il massimo di ore assegnate per ciascuna unità di personale. Resta fermo che in assenza di attività aggiuntive svolte, il monte ore individuale potenzialmente disponibile va ad accrescere la disponibilità economica di altre unità di personale che abbiano superato il monte ore assegnato individualmente. Prioritariamente, si retribuirà altra unità di personale appartenente al medesimo profilo e subordinatamente appartenente ad altro profilo. Si potrà ricorrere ai riposi compensativi anche in caso di mancata copertura economica sempreché il personale interessato sia stato messo a corrente di tale evenienza.

Le attività aggiuntive del personale ATA vengono così individuate:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- Disponibilità a prestare servizio in altra sede;
- Pratiche pensioni;
- Pratiche ricostruzione della carriera;
- Rilevazioni
- Patti formativi

- Gestione posta
- Consultazione siti istituzionali
- Gestione personale
- Valutazione punteggio graduatorie supplenze personale a T. D.
- Graduatoria interna di istituto per l'individuazione dei perdenti posto
- Attività oltre l'orario di servizio (straordinario)
- progetti per le aree a rischio
- COLLABORATORI SCOLASTICI
- supporto alle attività didattiche ed amministrative;
- movimentazione straordinaria carichi ed arredi;
- Disponibilità a prestare servizio in altre sedi;
- Sanificazioni straordinarie;
- Pulizie straordinarie spazi esterni
- Sostituzione colleghi assenti
- Attività oltre l'orario di servizio (straordinario).
- Progetti per aree a rischio

Tutte le attività aggiuntive del personale, ai fini della remunerazione, devono essere svolte al di fuori dell'orario di servizio, ad eccezione di quelle qualificate come intensificazione per il personale ATA.

Tutte le attività aggiuntive del personale ATA, nessuna esclusa, dovranno essere preventivamente autorizzate dal DSGA. Pertanto, non si potrà procedere al riconoscimento economico di una qualunque attività aggiuntiva, senza la preventiva autorizzazione del DSGA.

Mensilmente, il DSGA presenterà al Dirigente Scolastico il quadro riassuntivo delle attività aggiuntive del personale ATA, anche al fine del costante monitoraggio delle risorse disponibili per la remunerazione di tali attività aggiuntive.

In caso di incapienza delle risorse programmate, a consuntivo si potrà procedere a riconoscere al personale ATA dei "riposi compensativi" previa informazione e acquisizione della disponibilità del personale.

Al Direttore SGA è riconosciuto il compenso previsto all'art. 32, lett. j), come Indennità di Direzione quota variabile.

Al Direttore SGA, per le attività e per le prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, di enti pubblici o soggetti privati, è attribuito un compenso pari a max. il 5% del finanziamento complessivo del progetto e/o, comunque, entro i limiti fissati dal Regolamento per cui si riceve il finanziamento.

Al Direttore SGA possono essere riconosciuti compensi per incarichi e/o attività da finanziare con altre risorse diverse dal FIS.

Eventuali compensi destinati al Direttore SGA verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e degli obiettivi raggiunti, dopo le verifiche effettuate dal Dirigente Scolastico.

b) Le prestazioni e attività aggiuntive svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, vanno riportate ad unità orarie di impegno aggiuntivo, ai fini della liquidazione dei compensi.

c) I relativi compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività e al raggiungimento degli obiettivi conseguiti, dopo la verifica effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Direttore SGA, mediante apposita scheda di verifica sulla valutazione del servizio.

d) Per le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo finalizzate al supporto delle attività progettuali della Scuola e all'efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi e ausiliari, viene prevista la seguente ripartizione:

- Servizio straordinario nella sede di servizio per particolari esigenze;
- Servizio in altri punti di erogazione o nella sede Centrale per un compenso forfetario pari a n. 2 ore di lavoro straordinario: inoltre per la compensazione a titolo di rimborso spese viaggio viene attribuito entro i 50 km. 1 ora; da 50 a 100 km. 2 ore; oltre i 100 km. 3 ore di straordinario.
- Servizio prestato per esami Prefettura un compenso forfetario pari a n. 2 ore in eccedenza a quello liquidato dalla prefettura.

I relativi compensi verranno liquidati a seguito di nomina d'incarico e della realizzazione effettiva delle attività.

Art. 36 - Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art.1 L.107/15

1. Il 31 agosto 2021 è stata sottoscritta tra Ministero dell'Istruzione e organizzazioni sindacali l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sull'utilizzo delle risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) per l'anno scolastico 2021/2022. In base al nuovo CCNI: chiarito definitivamente che le risorse dell'ex "bonus" docenti sono parte integrante del fondo di scuola e dovranno essere ripartite, in sede di contrattazione integrativa, tra il personale docente, educativo ed ata per compensare i rispettivi impegni aggiuntivi così come individuati nel contratto di scuola. Ciò in applicazione del comma 249 della Legge 160/2019, che ha disposto che le risorse del "bonus" docenti siano utilizzate "dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione". Le suddette risorse, pertanto, non sono più finalizzate alla "premieria" dei docenti, e di conseguenza al Comitato di valutazione non compete più indicare i criteri per la valorizzazione del merito. Spetta invece alla contrattazione d'istituto stabilire i criteri di

attribuzione delle risorse dell'ex "bonus" al personale docente, educativo ed ata così come già avviene per le altre risorse del fondo d'istituto. Con queste risorse è possibile retribuire tutte le attività di cui all'art. 88 del Ccnl 2007.

2. Eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti possono essere impiegate senza vincoli di destinazione e quindi anche con finalità diverse da quelle di origine,

Art. 37 - Ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione di colleghi assenti

Fermo restando quanto previsto dall'art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all'individuazione del supplente e comunque per non più di 10 giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:

- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- docenti con ore a disposizione (compresenza)
- disponibilità a prestare ore eccedenti.

Ai fini delle retribuzione delle ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti di cui al precedente terzo alinea, la quota unitaria oraria lordo dipendente da liquidare con cedolino unico è la seguente:

docente scuola primaria € 18,65

docente scuola secondaria I grado € 27,09

Art. 38 - Formazione del personale

Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale, in coerenza col piano di formazione docenti e Ata presenti nel PTOF.

Art. 39 - Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo art. 40.

Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti. Nella assegnazione degli incarichi per il personale docente e ata si procederà mediante bando interno secondo i criteri di valutazione previsti dal Consiglio d'Istituto.

Art. 40 - Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il D.S. assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività sia inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il D.S. utilizza i criteri definiti nel confronto.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.

Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:

- a) La delibera del Collegio dei docenti;
- b) L'attività da effettuare;
- c) Il compenso da corrispondere (orario o forfettario).

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione. Per il personale ATA, esse devono preventivamente essere autorizzate dal DSGA

CAPO IV I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Art. 41 - Individuazione dei criteri

1. In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale (alcuni esempi):

- personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
- personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);

2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell'istituto in questione all'inizio dell'anno scolastico.

3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l'assolvimento del servizio.

4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico.

Art. 42 - Fasce di oscillazione

In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà:

- far slittare il turno lavorativo dell'AA, CS nell'arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al Dsga ed aver ottenuto il relativo permesso;
- completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti.

CAPO V

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione).

Art. 43 - Attivazione della DDI

Nel caso in cui le autorità competenti, al fine di contenere il rischio di contagio, dispongano l'attivazione della DDI, vengono concordate le seguenti misure:

- Le comunicazioni di servizio rivolte ai docenti avverranno esclusivamente tramite registro elettronico (o indicare ulteriori modalità: esempio e-mail, whatsapp, ecc), con un preavviso di almeno due giorni;
- Nel caso in cui il personale debba essere contattato per motivi d'urgenza, la comunicazione non potrà avvenire comunque prima delle ore 8,00. e non dopo le ore 20,00; nulla può essere imputato al personale nel caso in cui la comunicazione non avvenga in tale finestra di orario;
- Le riunioni degli organi collegiali, secondo il piano delle attività già deliberato, potranno essere convocate non oltre le ore 18.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza;
- Il personale ATA impiegato in modalità a distanza rispetta il proprio orario di servizio, come previsto dall'annuale piano delle attività del personale ATA.

Art. 44 - Tipologia e modalità di comunicazione

Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.

La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve. La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti, fermo restando l'obbligo di consultazione quotidiana dei canali comunicativi dalle ore 7 alle ore 20 di ogni giorno lavorativo

Art. 45 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali

Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso previsti. Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente. Le richieste di adempimenti e le convocazioni fissate per il giorno della ripresa delle attività didattiche, dopo un periodo di vacanza, non possono essere pubblicate il giorno precedente il periodo festivo stesso.

Art. 46 - Diritto alla disconnessione

Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il diritto alla disconnessione è garantito dalle ore 20.00 di ogni giorno lavorativo sino alle ore 7.00 del giorno lavorativo successivo (dal lunedì al venerdì); il venerdì il diritto alla disconnessione partirà dalle ore 19.00 sino alle ore 7.00 del lunedì successivo. Per comunicazioni gravi ed urgenti che riguardano la sicurezza nonché i rapporti con gli enti locali, il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di pubblicare comunicazioni ed avvisi sul sito della scuola anche in orari diversi da quelli concordati.

Art. 47 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche)

I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi. I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali, i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti temporali, possono essere contattati via mail o con comunicazioni di messaggistica varia (whatsapp, messenger) che poi gli stessi potranno leggere con tutta la possibile tranquillità.

Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico.

Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

Art. 48 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica)

La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.

In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

CAPO VI

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Art. 49 - Tecnologie nelle attività d'insegnamento

Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche.

Art. 50 - Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

Al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si stabilisce che rientra fra i compiti del docente l'accesso quotidiano (nei giorni di effettivo servizio a scuola) al registro elettronico

per la firma della presenza, la registrazione di alunni e studenti assenti, la registrazione di valutazioni e note disciplinari, la registrazione sintetica dell'attività svolta, la lettura delle comunicazioni della segreteria e delle circolari nel registro elettronico. La consultazione dell'email dovrà avvenire almeno una volta al giorno. Per le comunicazioni urgenti sarà utilizzato, anche, il mezzo telefonico o l'incontro personale.

Art. 51 - Tecnologie nelle attività amministrative

Tutto il personale, e in particolare gli operatori di segreteria, sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005).

Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008) è da sottolineare che la formazione del personale ATA è da ritenersi una risorsa fondamentale per una piena attuazione dell'autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema Istruzione. In occasione di allerta meteo e calamità naturali che impediscano la presenza del personale amministrativo nei rispettivi punti di erogazione, viene attivata in via del tutto eccezionale e temporanea, la modalità di smart working, per consentire la prosecuzione delle attività amministrativo-contabili.

Art. 52- Adozione provvedimenti

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a
 - esecuzione dei progetti comunitari e del PNRR;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso;
 - a strumenti o tecnologie innovative.
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti, purché l'attività aggiuntiva risulti espletata al di fuori dell'orario di servizio.

4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

TITOLO TERZO – ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PUNTI DI EROGAZIONE FUORI DAL COMUNE SEDE DELL'ISTITUTO CAPO I Assegnazione del personale ai plessi (fuori comune sede istituto)

Art. 53 - Assegnazione dei docenti

L'assegnazione alle diverse sedi avviene all'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni e dura per tutto l'anno scolastico.

1. In applicazione della norma prevista dall'art.2 CCNI sulla mobilità, per docenti titolari per le assegnazioni all'interno di ciascun p. di e., già in servizio nella medesima scuola, saranno considerati i seguenti criteri:
 - Posizione in graduatoria interna ex Ctp.
 - Maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti).
 - Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente al fine di garantire la continuità didattica. La conferma è disposta d'ufficio nel caso l'interessato non abbia avanzato altre richieste.
 - Esigenze personali di salute documentata.
 - Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
 - Condizioni derivanti dall'applicazione di altre leggi (es.maternità)
 - Richiesta formale dell'interessato al Dirigente Scolastico;
2. Il personale docente supplente sarà destinato nelle varie sedi per continuità nelle classi assegnate l'anno precedente, ovvero secondo l'ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina oppure secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria, salvo comprovate motivazioni.

Art. 54 - Assegnazione personale ATA

1. Tenuto conto che gli uffici amministrativi sono presenti nella sede centrale e nelle sedi associate dell'istituto ove il personale è titolare, l'assegnazione ai plessi riguarda solo la componente collaboratore scolastico per i punti di erogazione del servizio.

2. In applicazione della norma prevista dall'art.2 CCNI sulla mobilità il personale titolare presso l'istituto sarà destinato ai plessi secondo la posizione nella graduatoria d'istituto; 3. Il personale ATA supplente sarà destinato nelle varie sedi confermando la sede se già assegnata l'anno precedente e, successivamente, per punteggio in graduatoria.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - Liquidazione compensi

Art. 55 - Determinazione di residui

1. Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 56 - Liquidazione dei compensi

1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 57 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria

1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.

Art. 58 — Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle attività e delle clausole del presente contratto produttive di tale esorbitanza.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 59 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore.

CAPO II

Informazione ai sensi dell'art. 22 CCNL 2016/18

Art. 60 - Informazione sull'applicazione delle disposizioni contrattuali

1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L'informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.

2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali, purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.

QUADRO ECONOMICO DELLA CONTRATTAZIONE

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI ISTITUTO

Di seguito vengono indicate le risorse disponibili. Sono considerate risorse fisse quelle relative al MOF 2022/2023 e variabili le economie degli anni precedenti.

PROSPETTO DETERMINAZIONE MOF – risorse assegnate con nota M.I. prot. n. 46445 del 04/10/2022 - anno scolastico 2022/2023

VOCI	A (SETT. 2022 - AGO 2023)	B (ECONOMIE RESIDUE)	A+B=C (TOTALI PARZIALI)
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA	€ 34.592,45	€ 8.828,66	€ 43.421,21 L.D.

FUNZIONI STRUMENTALI	€ 6.389,90		€ 6.389,90 L.D.
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 2.044,16		€ 2.044,16 L.D.
ORE ECCEDENTI insegnamento SOST.COLLEGHI ASSENTI	€ 2.046,70	€ 11.417,83	€ 13.464,53 L.D.
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	€ 8.640,54	€ 8.550,51	€ 17.191,05 L.D.
TOTALI	€ 53.713,85	€ 28.797,00	€ 82.510,85 L.D.

Dall'importo totale delle risorse FIS/MOF (nuova assegnazione + economie € **28.797,00**) pari ad € **82.510,85** vanno detratti gli importi relativi al finanziamento delle Funzioni Strumentali (€ 6.389,90) e degli Incarichi Specifici (€2.044,16) pari ad € 8.434,06, così da determinare un importo del FIS pari ad € **74.076,79**.

Da tale importo va detratto l'importo relativo all'indennità di direzione del D.S.G.A. (€ 3.120,00) e del suo sostituto (€ 172,65) pari ad € **3.292,65**, così da determinare un importo del FIS pari ad € **70.784,14**.

Da tale importo va detratto l'importo relativo al Fondo di Riserva, concordato nella misura del 5% e pari ad € 3.539,20, così da determinare un importo del FIS pari ad € 67.244,94.

Pertanto, l'importo del FIS da contrattare ammonta ad € 67.244,94, di cui:

- il 70% viene attribuito ai docenti: € 47.071,46;
- il 30% viene attribuito al personale ATA: € 20.173,48;

ATTIVITA' AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE

A) PROSPETTO FUNZIONI STRUMENTALI

FUNZIONE	DOCENTI	COSTO	IMPORTO
Area 1: gestione PTOF	1	912,84	912,84
Area 2: intercultura e inclusione	1	912,84	912,84
Area 3: patti formativi e riconoscimento crediti, procedure esami I livello e modulistica	1	912,84	912,84
Area 4: progetti comunitari	2	456,42 456,42	912,84
Area 5: progetti nazionali e PNRR	1	912,84	912,84
Area 6: gestione del sito, dematerializzazione e innovazione digitale	1	912,84	912,84
Area 7: sviluppo professionale e formazione del personale	1	912,84	912,84
Totale L.D.			€ 6.389,88

Residuo: € 0,02

**PROSPETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE
UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO DESTINATO AL PERSONALE DOCENTE
DISPONIBILITÀ PARI AD € 47.071,46
così ripartito:**

B) INCARICHI ORGANIZZATIVO-GESTIONALI					
Incarico	n. incaricati	n. max ore individuali	Compenso orario L.D.	Compenso max Individuale	Totale compenso incaricati
1° COLLABORATORE	1	200	17,5	3500	3500
II° COLLABORATORE	1	150	17,5	2625	2625
Coordinatori Sedi Associate/P.E. I Fascia complessità	2	90	17,5	1575 (x2)	3150
Coordinatori Sedi Associate/P.E. II fascia complessità	2	70	17,5	1225,00(x2)	2450
Coordinatori Sedi Associate/P.E. III fascia complessità	4(di cui 2 al 50%)	60 (180)	17,5	1050,00(x3)	3150
Coordinatori Sedi Associate/P.E. IV fascia complessità	2	60 (<40+20)	17,5	700+350	1050
Coordinatori dipartimenti disciplinari	5	20	17,5	350,00(x5)	1750

Referenti Sezioni Funzionali della Commissione per la Definizione del Patto Formativo Individuale					
I fascia complessità	2(+1)	80 (40+30+10)	17,5	1400	3.500,00
II fascia complessità	5	20	17,5	1750	
III fascia complessità	2	10	17,5	350	

Amministratore di sistema per piattaforme digitali (reg. elettronico, G-suite, ...) supporto docenti e supporto tecnico	1	120	17,5	2.100	2.100
Team esperti digitali Sedi Associate/P.E.					
I fascia complessità	2	30	17,5	525 (x2)	1050
II fascia complessità	4	20	17,5	350 (x4)	1400
III fascia complessità	3	10	17,5	175 (x3)	525
					totale 2975
Commissione PTOF (n. 9 componenti di cui 8 d'ufficio)	1	10	17,5	175	175
Nucleo Interno di Valutazione	5	10	17,5	175,00(x5)	875,00
Referente esami prefettura	1	20	17,5	350	3500
Referente protocollo U.S.S.M. e U.E.P.E.	1	20	17,5	350	3500
Referenti CELI	2	10	17,5	175,00(x2)	350
Referenti FAMI	2	10	17,5	175,00(x2)	3500
Referenti ed. civica	1	10	17,5	175,00	175

Coordinamento amministrativo, custodia e conservazione degli Atti del collegio dei docenti	1	30	17,5	525,00	5250
Coordinamento amministrativo commissione per la definizione dei Patti Formativi Individuali	1	30	17,5	525	525
Componenti GOSP (n. 4 di cui 3 d'ufficio)	1	10	17,5	175	175
Tutor docenti neo immessi in ruolo	3	10	17,5	175 (X3)	525
SUB TOTALE					€ 30.625
C) PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI					
Progetto "Scacchi per tutti"	1	30	35	1.050,00	1.050,00
Progetto "La France chez nous"	1	30	35	1.050,00	1.050,00
Progetto "Fly with english"	1	30	35	1.050,00	1.050,00
Progetto "Arte e artisti nel territorio madonita"	1	30	35	1.050,00	1.050,00
Progetto "Chiamale se vuoi ... emozioni"	1	30	35	1.050,00	1.050,00
Progetto "Alla scoperta di Monreale"	2	30 (<15+15)	35	1.050,00	1.050,00
Progetto "Pollice verde"	2	30 (<15+15)	35	1.050,00	1.050,00
Progetto "Libriamoci e liberiamoci"	1	30	35	1.050,00	1.050,00
SUB TOTALE					€ 8.400

D) ORE ECCEDENTI DISPONIBILITÀ € 5.030,90	
Doc. primaria 105 ore x € 18,65	€ 1.958,25
Doc. sec. I grado: 113 ore x € 27,09	€ 3.061,17
SUB TOTALE	€ 5.019,42
TOTALE IMPEGNATO FONDO DOCENTI (A+B+C)	€ 45.414,88
residuo complessivo non impegnato	€ 1.656,58

N.B. Tutte le attività aggiuntive del personale docente dovranno essere svolte al di fuori dell'ordinario orario di servizio individuale e collegiale.

ATTIVITA' AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

FONDO DI ISTITUTO DESTINATO AL PERSONALE ATA, PARI AD € 20.147,71,

COSÌ RIPARTITO:

E) INCARICHI SPECIFICI				
Descrizione ATTIVITA'	n. addetti AA. AA.	ore	importo orario/totale	
COORDINAMENTO II.SS. E COMMISSIONI PATTI FORMATIVI	1	24	14,50	348
GESTIONE PRATICHE RIC. CARRIERA E PENSIONAMENTI	1	24	14,50	348
GESTIONE POSTA, MAGAZZINO, SUPPORTO DSGA ACQUISTI	1	24	14,50	348
Descrizione ATTIVITA'	n. addetti CC.SS.	ore	importo orario/totale	
Piccola manutenzione	1	20	12,5	250
Piccola manutenzione	1	20	12,5	250
Piccola manutenzione	1	20	12,5	250
Piccola manutenzione	1	20	12,5	250

Totale incarichi specifici				2044
----------------------------	--	--	--	------

**PROSPETTO DELLE ALTRE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA
UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO DESTINATO AL PERSONALE ATA
DISPONIBILITÀ PARI AD € 20.147,71
così ripartito:**

F) ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI INTENSIFICAZIONE E STRAORDINARIO

DISPONIBILITA' COMPLESSIVA: € 20.147,71

DISPONIBILITA' ASSISTENTI AMMINISTRATIVI (N. 7 UNITA'):

559 ore = 80 ore cadauno x 14,50 = € 1.160 x 7 = € 8.120

DISPONIBILITA' COLLABORATORI SCOLASTICI (N. 12 UNITA', di cui 2 in part-time):

962 ore = 80 ore cadauno (2 unità in part-time 40 ore cadauno) x € 12,50 = € 1000 x 12 = € 12.000

Dalle 962 ore complessive, vengono detratte n. 120 ore da assegnare a ciascun addetto per la disponibilità alla riapertura straordinaria S.A./P.E. al di fuori dell'orario di servizio. Pertanto, la disponibilità massima individuale potenziale per ciascun Collaboratore Scolastico è pari a 70 ore cadauno (di cui 2 unità in part-time per 35 ore cadauno)

Totale impegnato: € 20.120

residuo € 27,71

N.B. La quota oraria/emolumento individuale è da intendersi come disponibilità POTENZIALE individuale ad attestazione delle pari opportunità POTENZIALI offerte a tutti i lavoratori ATA. La liquidazione potrà avvenire solo ed esclusivamente a fronte di attività aggiuntive effettivamente svolte, **PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL DSGA**, a fronte di **effettivi oneri lavorativi aggiuntivi all'ordinario orario di servizio (intensificazione) ovvero oltre l'ordinario orario di servizio (straordinario)**. Tra i criteri di valutazione di eventuali oneri di intensificazione dell'attività ordinaria si terrà conto, oltre che della specifica attività, anche della maggiore/minore complessità della sede di servizio, in termini di utenza, classi attivate, personale assegnato e spazi lavorativi.

Gli emolumenti corrisposti per attività di intensificazione saranno ricondotti ad unità oraria a carattere forfetario.

Le disponibilità economiche individuali POTENZIALI non utilizzate costituiranno copertura economica per attività aggiuntive di altre unità di personale resesi disponibili ad effettuare attività aggiuntive anche in misura superiore a quella programmata, prioritariamente nel profilo di appartenenza e in subordine indipendentemente dal profilo di appartenenza.

La disponibilità individuale terrà sempre conto delle effettive competenze possedute per lo svolgimento dell'attività aggiuntiva autorizzata dal DSGA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Pipitò _____

R.S.U.

Fabrizio Torre _____ Nicolò Davì _____

TERMINALE ASSOCIATIVO

Vincenzo Città _____